

**DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2019  
45/2019/S/EEL**

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI  
PRESENTATA DA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1052<sup>a</sup> riunione del 12 febbraio 2019

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i., recante il Testo Integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (testo integrato delle connessioni attive - di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/EEL (di seguito: deliberazione 174/2017/E/EEL);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 28 settembre 2017, DSAI/40/2017/EEL (di seguito: determinazione DSAI/40/2017/EEL).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche degli impianti di produzione di energia elettrica sono definite dal TICA;
- al momento dell'accettazione (da parte di un produttore) di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica, il gestore della rete considera "prenotata", sulla propria rete, la capacità (espressa in potenza) richiesta dal produttore (art. 33 del TICA); detto impegno della capacità di rete è considerato "virtuale" finché l'impianto di produzione non viene realizzato ed attivato, in quanto, fino all'entrata in esercizio dell'impianto, la capacità di rete è occupata ma non fisicamente utilizzata;
- l'impegno "virtuale" della rete ad una certa data, condiziona l'erogazione del servizio di connessione agli altri utenti che richiedono una connessione alla rete successivamente a tale data, potendo comportare – in caso di numerose richieste di accesso alla rete – l'emissione di preventivi di connessione che richiedono la realizzazione di opere di rete sempre più complesse, fino a divenire un fattore decisivo, anche in termini di convenienza, per la realizzazione di un impianto di produzione;
- l'Autorità ha, pertanto, introdotto nel TICA disposizioni finalizzate a contenere l'impegno "virtuale" della capacità di rete, ponendo in capo ai soggetti richiedenti la connessione e al gestore di rete, una serie di obblighi;
- in particolare, con riferimento alle connessioni degli impianti di produzione alle reti in bassa e media tensione, il TICA dispone che:
  - il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento del preventivo da parte del richiedente (art. 7, comma 2); entro detto termine, pertanto, il preventivo deve essere accettato dal richiedente, pena la sua decadenza (art. 7, comma 5);
  - entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, o entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo; in caso di mancato invio di tale dichiarazione nei predetti termini, il gestore di rete sollecita il richiedente e, qualora quest'ultimo non provveda nei successivi 30 giorni lavorativi, il preventivo decade (art. 9, commi 3 e 5);
- inoltre, il TICA dispone che, entro 12 mesi, in caso di connessioni in bassa e media tensione, ovvero entro 18 mesi, in caso di connessioni in alta e altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente deve iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione ed inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori

o il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori indicandone la causa (art. 31, comma 1); in caso di mancato invio di tale dichiarazione nei predetti termini, il gestore di rete sollecita il richiedente e, qualora quest'ultimo non provveda nei successivi 30 giorni lavorativi, il preventivo decade (art. 31, comma 3);

- con la deliberazione 174/2017/E/EEL l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti del gestore della rete di distribuzione di energia elettrica e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione o società), al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del TICA relative alla gestione delle pratiche di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riguardo alle disposizioni finalizzate a contenere l'impegno della capacità delle reti di distribuzione, per effetto dell'accettazione dei preventivi per la connessione a cui non fa seguito l'effettiva realizzazione e connessione dell'impianto di produzione (c.d. "saturazione virtuale" delle reti elettriche), nonché per acquisire ed approfondire dati ed informazioni inerenti il problema della saturazione virtuale della rete elettrica in Puglia e Basilicata;
- in attuazione di ciò, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 3, 4, 5 e 6 aprile 2017, una verifica ispettiva presso la sede della distribuzione territoriale competente per la gestione della rete elettrica in Puglia e Basilicata di e-distribuzione;
- in particolare, nel corso della visita ispettiva, sono state esaminate 130 pratiche di connessione alla rete in media tensione relative alla rete di distribuzione territoriale della Basilicata, come precisate nel punto 2.1 della *check list* ispettiva;
- l'esame della documentazione acquisita ha evidenziato che e-distribuzione in 58 delle predette 130 pratiche di connessione esaminate, non avrebbe rispettato le disposizioni del TICA volte ad evitare un'ingiustificata prenotazione della capacità di rete, segnatamente:
  - a) in 26 pratiche (codici T0572358, T0567491, T0634094, T0606301, 105209666, 110546869, 109722858, T0657551, T0491315, T0657535, T0660069, T0660087, T0636782, T0636783, T0636784, T0636785, T0681848, T0695983, T0695992, T0668397, 71683998, T0572303, T0610515, T0635400, T0635468, T0646473) non risulta avere osservato l'art. 7, comma 2, del TICA, in quanto, invece di considerare non più valido il preventivo inviato al richiedente trascorsi inutilmente 45 giorni lavorativi dalla sua ricezione da parte del produttore senza alcuna accettazione da parte di questi, avrebbe atteso molti mesi, spesso anche anni, prima di procedere con l'annullamento della pratica e della prenotazione della relativa capacità sulla rete (Allegati 4, 5, 6 e 7 alla *check list* della verifica ispettiva);
  - b) in 5 pratiche (codici T0572283, T0658777, T0658786, T0659110, T0572347) non risulta avere osservato l'art. 9, commi 3 e 5, del TICA, avendo inviato con notevole ritardo – di molti mesi, e in alcuni casi di anni – o omesso di inviare il sollecito previsto dal TICA in caso di mancata trasmissione da parte del produttore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento

autorizzativo, così prolungando ingiustificatamente la validità del preventivo e la relativa prenotazione di capacità sulla rete (Allegati 4 e 7 alla *check list* della verifica ispettiva);

- c) in 27 pratiche (codici T0551227, T0625237, T0028532, T0029394, T0572283, T0355117, 15485, T0036666, T0036864, T0146330, T0047718, 70304247, T0061421, T0068276, T0071644, T0071690, T0071698, T0071699, T0087068, T0039884, T0081579, T0084996, T0056990, T0057210, T0058534, T0059257, T0060359) non risulta avere osservato l'art. 31, comma 3, del TICA, avendo inviato con notevole ritardo – di molti mesi, e nella maggior parte dei casi di anni – o omesso di inviare il sollecito previsto dal TICA in caso di mancata trasmissione, da parte del produttore, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o la causa del mancato rispetto dei termini per l'inizio di detti lavori, così prolungando, anche in questi casi, ingiustificatamente la validità del preventivo e la relativa prenotazione di capacità sulla rete (Allegati 4, 5, 7 e 8 alla *check list* della verifica ispettiva);
- a fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/40/2017/EEL è stato avviato, nei confronti di e-distribuzione, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
  - in data 27 ottobre 2017 e-distribuzione ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 35598 del 31 ottobre 2017), relativa alle predette contestazioni;
  - nel mese di gennaio 2019 e-distribuzione ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 1461 del 21 gennaio 2019 e con prot. Autorità 2265 del 30 gennaio 2019), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 21 dicembre 2018 (prot. Autorità 36406);
  - nella riunione del 12 febbraio 2019, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 18 gennaio 2019 (acquisita con prot. Autorità 1461), e-distribuzione ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, la condotta contestata con la determinazione DSAI/40/2017/EEL è cessata; segnatamente, la società ha comprovato che, con riferimento alle 57 pratiche di connessione alla rete in media tensione, oggetto di contestazione (la pratica T0572283 è infatti oggetto di una duplice contestazione *sub* b) e *sub* c)),

per 55 pratiche si è provveduto all'annullamento, per una pratica è stata attivata la connessione e per un'altra il produttore sta regolarmente ottemperando all'obbligo dell'invio semestrale della dichiarazione sostitutiva di notorietà recante l'aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione (art. 31, comma 2, del TICA);

- inoltre, con la medesima dichiarazione sostitutiva e-distribuzione ha altresì comprovato di avere annullato tutte le pratiche di connessione per le quali, alla data del 1 dicembre 2018: a) il preventivo di connessione non risultava accettato entro il termine di 45 giorni lavorativi (art. 7 del TICA); b) risultava decorso inutilmente sia il termine di 60 (per le connessioni in BT) o di 90 giorni (per quelle in MT) lavorativi per l'invio da parte del produttore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter autorizzativo, sia il termine di 30 giorni lavorativi dall'invio del relativo sollecito da parte del gestore (art. 9 del TICA); c) risultava decorso inutilmente sia il termine di 12 (per le connessioni in BT e in MT) o 18 mesi (per quelle in AT o in AAT) per l'invio da parte del produttore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o le relative cause ostative e, in caso di sussistenza delle suddette cause ostative, dell'ulteriore termine di 6 mesi per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, sia il termine di 30 giorni lavorativi dall'invio del relativo sollecito da parte del gestore (art. 31 del TICA);
- la proposta presentata da e-distribuzione reca i seguenti otto impegni:
  1. versamento di una penalità a favore del sistema, in relazione alle pratiche di connessione per cui l'Autorità ha riscontrato, nell'ambito del procedimento in oggetto, la violazione degli artt. 7, 9 e 31 del TICA (impegno n. 1);
  2. previsione di un termine massimo pari a 5 giorni lavorativi per l'invio, da parte di e-distribuzione al richiedente, del sollecito nei casi di mancato invio della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter autorizzativo e dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o delle cause di mancato inizio di tali lavori (artt. 9 e 31 del TICA) e versamento di una penalità a favore del sistema in caso di mancato rispetto di tale termine (impegno n. 2),
  3. invio da parte di e-distribuzione di un sollecito al richiedente in caso di mancato invio da parte di quest'ultimo degli aggiornamenti sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo (art. 9, commi 3, 5 e 8, del TICA) e di una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione competente in caso di mancato riscontro da parte del richiedente al predetto sollecito (impegno n. 3);
  4. invio da parte di e-distribuzione di un sollecito al richiedente in caso di mancato invio da parte di quest'ultimo del cronoprogramma sullo stato dei lavori di realizzazione dell'impianto (art. 10, comma 5, del TICA) e di una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione competente in caso di mancato riscontro da parte del richiedente al predetto sollecito. Monitoraggio della scadenza dei termini di validità del provvedimento autorizzativo e, in assenza

- della comunicazione di fine lavori, invio di una richiesta di informazioni al produttore e alla pubblica amministrazione competente (impegno n. 4);
5. integrazione della rappresentazione grafica delle aree critiche di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), del TICA, con l'aggiornamento mensile del grado di saturazione della rete a livello delle singole cabine primarie (CP) (impegno n. 5);
  6. integrazione del portale produttori con nuove funzionalità relative al *tracking* della singola pratica di connessione (impegno n. 6);
  7. formazione del personale ED sulle nuove misure introdotte con i presenti impegni al fine di contenere la saturazione virtuale della rete (impegno n. 7);
  8. segnalazione alla competente funzione di *audit* di e-distribuzione di gravi violazioni delle disposizioni del TICA volte a contenere la saturazione virtuale della rete (impegno n. 8).

**RITENUTO CHE:**

- gli impegni presentati da e-distribuzione appaiano, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, la proposta di impegni presentata da e-distribuzione, come risultante dalla nota 18 gennaio 2019 (prot. Autorità 1461).

**DELIBERA**

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, la proposta di impegni, presentata da e-distribuzione S.p.a., come risultante dalle note 18 e 29 gennaio 2019 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 1461 del 21 gennaio 2019 e 2265 del 30 gennaio 2019) (Allegato A), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/40/2017/EEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it);
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-

impegni.aeegsi@pec.energia.it ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura "*Proposta di impegni di e-distribuzione S.p.a. nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/40/2017/EEL. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM*";

4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, e-distribuzione S.p.a. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto a e-distribuzione S.p.a. (P. Iva 05779711000) mediante PEC all'indirizzo e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e al signor Erminio Guarini, in qualità di partecipante al procedimento, mediante PEC all'indirizzo erminioguarini@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 febbraio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*